



Bruxelles, 21.3.2022  
COM(2022) 117 final

2022/0082 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero  
del 1992**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero<sup>1</sup> ("l'accordo") nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO"). Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017<sup>2</sup> e con decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio<sup>3</sup> la Commissione era stata autorizzata dal Consiglio ad avviare i negoziati con le altre parti dell'accordo, al fine di modernizzare detto accordo, in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero.

La modifica dell'accordo è stata negoziata in consultazione con il gruppo di lavoro del Consiglio sui prodotti di base (PROBA) ed è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Le modifiche riguardano i seguenti tre settori: il bilancio amministrativo e i contributi dei membri a norma dell'articolo 25; l'ampliamento degli obiettivi, degli studi, delle valutazioni e delle attività di ricerca al fine di consentire l'inclusione di altri prodotti legati allo zucchero (in particolare, il bioetanolo) nell'ambito di applicazione degli articoli 1, 32, 33 e 34; e le norme per la nomina del direttore esecutivo a norma dell'articolo 23.

Nel corso della sua 59a riunione del 26 novembre 2021, il Consiglio internazionale dello zucchero ("ISC") ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione ai membri dell'ISO di modificare l'accordo, conformemente all'esito dei negoziati.

L'obiettivo della presente decisione del Consiglio è approvare le modifiche e designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, la notifica di accettazione della modifica nel luogo a tal fine designato.

### **2. BASE GIURIDICA**

Conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, e all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE, la Commissione, in qualità di negoziatore delle modifiche dell'accordo, dovrebbe presentare al Consiglio una proposta volta a concludere, previa approvazione del Parlamento europeo, le modifiche dell'accordo.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nell'ambito delle vigenti norme sui contributi finanziari all'ISO, la quota del contributo finanziario dell'Unione è rimasta praticamente immutata dal 1992, sebbene il mercato mondiale dello zucchero, in particolare per quanto riguarda il peso relativo dell'Unione in esso, sia da allora sostanzialmente cambiato. Di conseguenza, negli ultimi anni l'Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata degli oneri di bilancio<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (92/580/CEE) (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

<sup>2</sup> Decisione 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).

<sup>4</sup> Il contributo finanziario di ciascun membro al bilancio annuale dell'ISO è calcolato in funzione del numero di voti stabilito a norma dell'articolo 25 e dell'importo per voto.

Con l'approvazione della modifica dell'articolo 25 dell'accordo che disciplina l'adozione del bilancio amministrativo e dei contributi dei membri, il calcolo per la ripartizione dei voti sarà maggiormente allineato all'attuale mercato mondiale dello zucchero. È previsto un periodo transitorio di dieci anni al massimo, durante il quale la variazione annuale del numero di voti è limitata al 15 % nei primi cinque anni e al 20 % per la parte restante del periodo di transizione. La modifica del metodo di calcolo diminuirà il numero di voti attribuiti all'UE a fini di bilancio e, di conseguenza, ridurrà il contributo dell'UE all'ISO.

#### **4. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo, ciascun membro notifica al depositario la propria accettazione della modifica entro il termine fissato dall'ISC. Secondo il calendario concordato dall'ISC, i membri hanno tempo fino al 25 novembre 2022 per ottenere l'approvazione delle modifiche, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Una volta ottenuta l'approvazione, i membri trasmettono al Segretario generale delle Nazioni Unite a New York una notifica depositaria di accettazione degli emendamenti entro il 30 giugno 2023.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (l'"accordo"), concluso dall'Unione con decisione 92/580/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, nonché membro dell'Organizzazione internazionale dello zucchero ("ISO").
- (2) Sulla base dell'autorizzazione concessa con le decisioni (UE) 2017/2242<sup>2</sup> e (UE) 2019/2136<sup>3</sup> del Consiglio, la Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato con altri membri dell'ISO per modificare l'accordo, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
- (3) I negoziati sulle modifiche dell'accordo sono stati completati e la loro formulazione è stata approvata dal Consiglio internazionale dello zucchero nel corso della sua 57a sessione nel novembre 2020 e della 58a sessione nel giugno 2021.
- (4) Le modifiche convenute nel quadro dei negoziati devono essere raccomandate ai membri dell'ISO dal Consiglio internazionale dello zucchero, secondo la procedura di cui all'articolo 44 dell'accordo.
- (5) La decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio<sup>4</sup> ha autorizzato la Commissione a votare a favore della raccomandazione inviata ai membri dell'ISO di modificare l'accordo durante la votazione speciale svoltasi in occasione della 59a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero nel novembre 2021. Il Consiglio internazionale dello zucchero ha votato a favore all'unanimità.
- (6) A norma dell'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo, ciascun membro ISO notifica al depositario la propria accettazione delle modifiche.

---

<sup>1</sup> Decisione del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (92/580/CEE) (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

<sup>2</sup> Decisione 2017/2242 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 29).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2019/2136 del Consiglio del 5 dicembre 2019 che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 3).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 e il calendario per la loro attuazione (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 49).

(7) È opportuno che le modifiche dell'accordo siano approvate dall'Unione,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 sono approvate a nome dell'Unione.

Il testo delle modifiche sono accluse alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione, a nome dell'Unione, notifica al depositario l'accettazione delle modifiche di cui all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo modificato.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il [...] <sup>5</sup>.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---

<sup>5</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

<b>SCHEDA FINANZIARIA</b>		FinancSt/10/ PSH/cl/830164	
		6.22.2022.1	
		DATA: 1.2.2022	
1.	LINEA DI BILANCIO: 14 20 03 06 Organizzazioni e accordi internazionali	STANZIAMENTI: B2022 5 300 000 EUR	
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione delle modifiche dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992		
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 207, paragrafo 4, e articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.		
4.	<p>OBIETTIVI:</p> <p>L'obiettivo della presente decisione del Consiglio è approvare le modifiche e designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, la notifica di accettazione della modifica nel luogo a tal fine designato conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo.</p> <p>La modifica riguarda il bilancio amministrativo e i contributi dei membri (articolo 25); l'ampliamento degli obiettivi, degli studi, delle valutazioni e delle attività di ricerca, che consente l'inclusione di altri prodotti connessi allo zucchero (articoli 1, 32, 33 e 34) e le norme per la nomina del direttore esecutivo (articolo 23).</p> <p>In particolare, l'articolo 25 prevede un metodo di calcolo riveduto e un meccanismo di adeguamento più efficace al fine di normalizzare la quota dell'UE dei costi di bilancio e della responsabilità nell'ambito dell'ISO.</p>		
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2022
		(milioni di EUR)	(milioni di EUR)
5.0	SPESE		ESERCIZIO FINANZIARIO SUCCESSIVO 2023
	- A CARICO DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)	-	-
	- DEI BILANCI NAZIONALI		
	- ALTRO		
5.1	ENTRATE		
	- RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)		
	- SUL PIANO NAZIONALE		
		2024 (milioni di EUR)	
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	-	
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA		
5.2	METODO DI CALCOLO:		
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		SI
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		-
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE		-
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI		SI
OSSERVAZIONI:			
La proposta può avere conseguenze finanziarie a partire dal 2024, ma allo stato attuale non è possibile quantificarle. La quota del contributo finanziario dell'Unione varierà in funzione del numero definitivo di voti attribuiti all'UE dopo l'accordo di modifica. È molto probabile che la quota dell'UE diminuisca.			